

ADRIATICA RISORSE S.P.A.

VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA

C.F. e P.I.: 02259820682

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 34 DEL 30.11.2022

IL DIRETTORE GENERALE

TRATTAMENTO DEI DATI (GDPR) REGOLAMENTO UE 2016/679, FORNITURA SERVIZIO IN MATERIA DI ATTIVITA' DA DPO/RPD - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GIULIO MARIA GAROFALO

Premesso che:

- con atto del notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, stipulato in data 16.05.2019, Rep. n. 40901 ed iscritto in data 21.05.2019 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara, è stata costituita la società "Adriatica Risorse S.p.A.", società in house providing del Comune di Pescara, che giusto Contratto di Servizio, cura la gestione del ciclo completo della riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Pescara;
- il sottoscritto agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Adriatica Risorse SpA, in forza dell'incarico conferito con determina A.U. del 21.09.2022 e del relativo contratto sottoscritto, agli atti dell'ufficio.

Premesso, altresì, che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD-GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (Data Protection Officer-DPO) (artt. 37-39);
- il Regolamento prevede, altresì, l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del GDPR- GDPR).

Considerato che ADRIATICA RISORSE S.p.A. è una Organismo di diritto pubblico - Società in controllo pubblico in house del Comune di Pescara – e, pertanto, è tenuta alla nomina/designazione obbligatoria del DPO, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD- GDPR.

Vista la precedente determina DG n. 41 del 27.11.2020 con la quale si è proceduto a nominare l'Avv. Giulio Maria Garofalo quale professionista DPO della Società, incarico conferito per la durata di 2 (due) anni a far data 1 dicembre 2020.

Tenuto conto, quindi, che per l'espletamento del servizio di Responsabile della (RDP) previsto come figura obbligatoria nella PA dal nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati –

GDPR (General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) è importante avvalersi di professionalità tali da garantire un servizio ininterrotto e qualificato, comprovato da pregressa esperienza di incarichi in Enti pubblici ed Istituzioni.

Viste le disposizioni richiamate dall'art. 38 del su indicato Regolamento che, nello specifico, testualmente al comma 3 richiama *“Il titolare del trattamento.....Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.”*.

sancisce che il DPO non deve essere rimosso dal suo incarico o penalizzato per l'esercizio dei suoi compiti (art. 39), in considerazione che quanto maggiore è la stabilità del contratto stipulato e maggiori le tutele previste contro l'ingiusta rimozione tanto maggiore sarà la probabilità che l'azione del DPO si svolga in modo efficiente ed indipendente.

Verificato che, tra il personale interno alla Società, non esiste una figura in possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l'incarico di DPO O RDP.

Ravvisato che, a tal fine, di seguito alla richiesta formulata per le vie brevi, è pervenuta per posta elettronica l'offerta tecnico-economica dell'Avv. Giulio Maria Garofalo, C.F.: GRF GMR 86C11 C743R – P.I.: 02104340688, con studio in via Via Nicola Fabrizi, n. 61 - 65122 Pescara, per lo svolgimento del Servizio di Responsabile della Protezione dati (RDP)-Data Protection Officer (DPO), per la spesa complessiva, per il periodo di anni 3 (tre), di € 10.000,00, oltre accessori di legge.

Verificato che il professionista, al quale si intende affidare il servizio di DPO/RDP, possiede tutti i requisiti di carattere generale nonché tecnico professionale di cui la normativa ne richiede il possesso.

Esaminati, pertanto, gli aspetti della proposta formulata dall'Avv. Giulio Maria Garofalo, ritenuti pienamente confacenti alle esigenze dell'Adriatica Risorse S.p.A., nell'ottica di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dati (GDPR- Regolamento UE 2016/679).

Ritenuto il compenso, di cui al preventivo presentato, congruo rispetto allo svolgimento delle previste attività di competenza del DPO/RPD.

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento di che trattasi per la durata di anni 3 (tre), quindi per la spesa complessiva di €. 10.000,00 (€. 3.333,33 annuale), oltre accessori di legge.

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Richiamate le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti):

- l'art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l'art. 32, comma 2, secondo cui: Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 35 comma 1, che fissa la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- l'art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia.

Visti, altresì:

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, (c.d. “Decreto semplificazioni”);
- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del richiamato “Decreto Semplificazioni” ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a), il quale prevede l'affidamento diretto

- per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021 ed in vigore dal 1.06.2021, concernente gli affidamenti sotto soglia applicabili fino al 30.06.2023.
 - le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097.
 - il proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019;
 - l'art. 18 dello Statuto sociale che disciplina i "Poteri del Direttore Generale".

Rilevato che il presente affidamento rientra nella previsione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Visti:

- l'acquisizione del CIG n. ZB938CE4DC, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- la certificazione contributiva del professionista, DURC D.L. n. 210/2002 e ss.mm.ii. rilasciato in data 24.11.2022 dalla Cassa Forense di Roma;
- le dichiarazioni sostitutive trasmesse in data 30.11.2022 dal professionista precitato, agli atti dell'ufficio e relative:
 - ✓ al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, come da dichiarazioni al DGUE agli atti dell'ufficio;
 - ✓ alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.

Dato atto inoltre, che:

- per il controllo dei requisiti generali della ditta, previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi degli artt. 81 e 216 del medesimo decreto legislativo, nonché della relativa assenza di annotazioni riservate nel Casellario Informativo ANAC, si è proceduto con la verifica degli stessi sulla piattaforma AVCPass, con risultanza regolare da parte di Poste Italiane SpA;
- qualora, anche in fase di esecuzione del contratto, la ditta non dovesse mantenere i requisiti necessari in relazione al presente affidamento, si procederà alla revoca dello stesso e alla conseguente risoluzione del contratto ed alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Richiamata la dichiarazione dello scrivente in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti dell'ufficio.

Visti, infine:

- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, gli artt. nn. 30, 32 e n. 36; il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.; le "linee guida" dell'Autorità nazionale anticorruzione; il vigente Regolamento per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019;
- lo Statuto societario; il Codice Etico, approvato con determina A.U. del 20 novembre 2019; il MOGC 231 (Modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001), approvato con determina AU del 9.11.2020; il PTPCT, ex L. 190/2012, approvato con determina AU 14.04.2022.

D E T E R M I N A

1. **di dare atto che** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di affidare**, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, all'Avv. Giulio Maria Garofalo, C.F.: GRF GMR 86C11 C743R – P.I.: 02104340688, con studio in via Via Nicola Fabrizi, n. 61 - 65122 Pescara, lo svolgimento del Servizio di Responsabile della Protezione dati (RDP)-Data Protection Officer (DPO), per la spesa annuale di € 3.333,33, oltre accessori di legge (Cassa Previdenziale al 4% e Iva al 22%, quest'ultima se dovuta) e, come da preventivo inoltrato e meglio precisato in premessa e, quindi, per la spesa annuale complessiva di €. 4.229,33;
3. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 32 del DLgs 50/2016:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è ottemperare alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di Trattamento Dati (GDPR) Regolamento UE 2016/679, nello specifico nell'individuazione del DPO/RPD per lo svolgimento del Servizio di specifica competenza;
- b) l'oggetto del contratto è lo svolgimento delle attività e compiti di cui al Servizio di Responsabile della Protezione dati (RDP)-Data Protection Officer (DPO) di Adriatica Risorse SpA, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD- GDPR, che il professionista svolgerà in piena autonomia e indipendenza con i compiti e le funzioni di cui alla normativa vigente in materia, per la durata di anni 3 (tre) a far data dal *1 dicembre 2022*;
- c) il valore economico totale dell'affidamento, di cui al precedente punto), è di € 10.000,00, oltre accessori di legge (Cassa Previdenziale al 4% e Iva al 22%, quest'ultima se dovuta), che rientra nel valore di soglia di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- d) il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del d.lgs. 50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, oppure mediante scrittura privata;
- e) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono da intendersi la regolare fornitura di quanto richiamato al precedente punto b);
- f) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- g) per ogni genere di controversia avente origine in ragione del presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Pescara.
4. **di precisare che** alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG: n. ZB938CE4DC;
5. **di dare atto, che:**
- sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta in questione sulla base dell'autocertificazione presentata dal professionista in data 09.11.2020, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, nonché del casellario giudiziario ANAC;
 - in caso di perdita del possesso dei requisiti prescritti dalla norma, si procederà con la risoluzione contrattuale con la richiamata Ditta ed alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità.
6. **di dare atto, altresì, che:**
- ✓ è stato acquisita la certificazione DURC D.L. n. 210/2002 e ss.mm.ii., rilasciata in data 24.11.2022 dalla Cassa Forense di Roma;
 - ✓ è stata acquisita la dichiarazione concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, resa dal professionista, ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.
7. **di stabilire che:**
- a) si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti, a seguito di accertato possesso dei requisiti dichiarati dal professionista, richiamati al precedente punto 5 e, comunque, *semestralmente*, con pagamento a 30 giorni dalla data di presentazione di fattura elettronica (in caso di Iva dovuta) – Codice Univoco: **M5UXCR1**;
 - b) la penale per la mancata o ritardata fornitura delle attività di cui al Servizio in oggetto è calcolata nella misura massima totale prevista dalla vigente normativa;
 - c) il pagamento di quanto dovuto sarà subordinato alla regolarità dell'Operatore economico con i tributi del Comune di Pescara, laddove dovuti;
 - d) così come stabilito dal vigente Regolamento per l'Affidamento degli Appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina AU del 25.10.2019, la Società, con il presente atto, rende edotta la Ditta incaricata dei seguenti documenti aziendali in pubblicazione sul sito istituzionale di Adriatica Risorse SpA: Codice Etico, MOGC 231 (Modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001) e

PTPCT ex L. 190/2012, adottati da questa Società con determinine dell'Amministratore Unico, rispettivamente il 20.11.2019, il 9.11.2020 e in data 14.04.2022;

- e) il Professionista si impegna a rispettare i principi espressi nei documenti sopracitati, dichiarando di accettare globalmente e nelle loro singole parti (ivi incluse le Parti speciali richiamate nel MOGC 231 con riferimento alle aree a rischio connesse alle specifiche attività oggetto del presente contratto), per averne presa completa visione alla pagina internet della Società e di attenersi alle disposizioni richiamate, nonché a farli conoscere e farvi attenere i Suoi collaboratori/dipendenti/soci e chiunque partecipi all'esecuzione della Fornitura/Servizio consapevole che, la violazione anche di uno solo degli obblighi in essi indicati, costituirà grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza anche in ordine alla facoltà di revoca del mandato ed al risarcimento del danno. In caso di violazione del D.Lgs. 231/2001 e/o del MOGC 231 adottato dalla Società si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale.
8. **di provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", alla pubblicazione del presente provvedimento nella propria pagina dedicata presso il sito istituzionale dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Giovanni D'Aquino

L'originale della presente determinazione è conservato agli atti dell'Azienda.